ricorrente avesse dato inizio ad apposita azione risarcitoria;

- nessuna norma annovera gli esposti tra i documenti riservati;

tanto più che, in base ad altra decisione del Consiglio di Stato "Colui il quale subisca un procedimento di controllo o ispettivo ha interesse qualificato a conoscere tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa (domande e richieste da cui scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa (esposti o denunce che attivano i procedimenti officiosi dell'Amministrazione).

L'URP tuttavia ha ritenuto di dover insistere nel rifiuto; sicché sarà il TAR a dover fornire una risposta definitiva.

6.15.4. Sono accessibili gli atti e i documenti che abbiano rilevanza in un procedimento disciplinare, anche quando riguardano l'affidamento e l'esecuzione dei lavori a ditta privata

E' quanto ha ritenuto il Difensore civico in merito all'istanza di un'impiegata - nei cui confronti era stato aperto un

procedimento disciplinare per non aver provveduto tempestivamente a corrispondere ad una Ditta le dovute spettanze – che chiedeva il riesame della decisione di un'Amministrazione provinciale che le aveva negato l'accesso ai documenti prodotti dalla predetta Ditta.

Per il Difensore civico è stato facile dimostrare che, in capo alla ricorrente, sussisteva un interesse giuridicamente rilevante, in quanto quei documenti erano necessari ai fini difensivi; ed in tal senso, d'altronde, si era formato un costante indirizzo giurisprudenziale.

6.15.5. Ancora sul diritto di accesso dei Consiglieri comunali

Alcuni Consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto l'interessamento del Difensore civico affinché convincesse l'Ente a rivedere alcuni punti del regolamento che, nel disciplinare l'accesso agli atti, di fatto operava delle restrizioni rispetto alle norme generali (L. n. 241/90 e L.267/2000), sia nei confronti dei cittadini che per gli stessi Consiglieri (invocando esigenze

organizzative).

Il Difensore civico ha chiarito che il diritto di accesso dei consiglieri si pone su un piano diverso rispetto a quello riconosciuto in via generale dalla legge 241, essendo il primo espressamente disciplinato dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

Per il Consigliere infatti non c'è bisogno di motivare le proprie richieste, potendo egli ottenere dagli Uffici tutte le notizie e le informazioni, purché utili all'espletamento del proprio mandato e salvo che il regolamento non disponga diversamente.

Il suo diritto inoltre ha ampiezza e connotazioni specifiche, potendo avere a riferimento tutti gli atti e documenti allegati, che costituiscano espressione volitiva degli organi dell'ente locale.

Sulla questione si è poi pronunciata anche la Sezione provinciale di controllo, che ha annullato parzialmente le relative disposizioni regolamentari.

6.16. VARIE

Molto estesa e variegata la casistica degli interventi che possono essere collocati in questo settore residuale, nel quale trovano spazio molte richieste di difficile collocazione all'interno delle altre materie.

Le questioni più ricorrenti sono quelle relative ai difficili rapporti dialettici all'interno degli organi degli Enti locali tra i vari schieramenti politici; di qui l'iniziativa di molti consiglieri di minoranza di rivolgersi al Difensore civico per richiedere pareri o per lamentare comportamenti non rispettosi del loro ruolo istituzionale da parte della maggioranza.

L'Ufficio, pur non annoverando tra i suoi compiti quello di fornire consulenza giuridica, ha sempre considerato con attenzione gli esposti presentati e si è fatto carico di richiamare l'attenzione sull'opportunità di rendere effettive le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dalla legge, oltre che dagli statuti e dai regolamenti interni.

Questi in particolare gli argomenti più ricorrenti:

- l'estensione ed i limiti del diritto di accesso nei riguardi di tutti gli atti delle delibere della Giunta e degli atti comunali in genere;
- costituzione, modalità di convocazione e funzionamento degli organi collegiali (composizione delle Commissioni edilizie, rappresentanza di minoranze nelle Società miste ecc.);
- verifica di legittimità delle delibere della G.M., con particolare riferimento a quelle dell'affidamento per la gestione di servizi pubblici, di procedure di gare d'appalto ecc.

Altri casi hanno riguardato le difficoltà dei cittadini di rapportarsi con i vari Uffici pubblici, attraverso la segnalazione di comportamenti scorretti.

6.16.1. Semplificazione della modulistica – Richiesta di certificati inutili

Un'Associazione di categoria si è fatta portavoce della situazione di disagio in cui si trovavano gli utenti che avevano

rapporti con strutture dell'Assessorato regionale, per interventi a sostegno dell'agricoltura.

Motivo della lamentela era il fatto che, in alcuni procedimenti amministrativi relativi a richieste di contributi, quel Settore non avrebbe accettato l'autocertificazione, continuando invece a richiedere la presentazione dei documenti.

Il Difensore civico, nel costatare la complessità della modulistica prevista per ogni singola procedura, ha ritenuto opportuno ricordare che le disposizioni contenute nella III e IV Sezione del D.P.R. n. 445/2000, sulla documentazione amministrativa (rispettivamente dedicate all'acquisizione diretta ed all'esibizione di documenti), forniscono validi elementi di interpretazione e di orientamento nell'attuazione del generale principio di semplificazione amministrativa..

Dopo un intenso contraddittorio, la questione si è chiarita, grazie anche ad un protocollo d'intesa - sottoscritto dall'Associazione di categoria con il Presidente della Giunta e l'Assessore regionale al ramo - che, in via programmatica, tende a favorire la semplificazione amministrativa, sia mediante clausole che eliminano la sovrapposizione di ruoli e la duplicazione di

funzioni, sia attraverso l'immediato recepimento (così come aveva suggerito il Difensore civico) delle recenti disposizioni in materia.

6.16.2. Albo regionale delle candidate alla Commissione Pari Opportunità - Revocata l'esclusione

Il Difensore civico è intervenuto, su richiesta dell'interessata, in merito all'esclusione del suo nominativo dall'Albo regionale delle candidate alla Commissione Pari Opportunità (di cui alla L.R. 88/2000).

La questione nasceva dal fatto che un Sindacato - dopo aver proposto una candidatura - allo spirare del termine stabilito dal bando, ne aveva proposta una seconda; e ciò pur sapendo che disponeva della facoltà di indicare non più di un nominativo.

Dopo la scadenza del bando, la prima candidata avanzava, in via diretta, la propria candidatura, che però veniva esclusa in quanto tardivamente pervenuta.

Il Difensore civico è intervenuto per esprimere forti perplessità sulla decisione di escludere il nominativo

originariamente indicato dal Sindacato, in ragione del fatto che:

1) allo spirare del termine per la presentazione delle candidature (o autocandidature), l'unica proposta legittimamente avanzata dal Sindacato era quella a favore della prima candidata, avendo questi esaurito ogni ulteriore potere di designazione;
2) il ritiro della prima candidatura da parte del Sindacato era avvenuto dopo (e non prima) della scadenza del termine utile; il bando infatti disponeva che le candidature dovevano pervenire alla competente struttura della Giunta regionale, sicché era la data del protocollo di arrivo a far fede circa il momento di acquisizione dell'istanza;
3) vero è che – in base ai comuni canoni interpretativi – le proposte e le designazioni sono revocabili fino alla conclusione del procedimento cui ineriscono; nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione regionale era tenuta a prendere in considerazione le sole istanze validamente e regolarmente pervenute nel termine stabilito nel bando.

4) a diversa conclusione si sarebbe potuti arrivare se, nel formulare la seconda proposta, il Sindacato avesse esternato la volontà di far venir meno la prima; ma, dal contesto della propria nota, non traspariva alcun intento di revocare, esplicitamente o implicitamente, la precedente candidatura.

A seguito di ciò, l'Ufficio regionale Pari Opportunità ha riesaminato la posizione della candidata esclusa, disponendone la riammissione.

6.16.3. Contestato l'affidamento di un immobile

Alcuni Consiglieri comunali hanno chiesto al Difensore civico di esprimersi circa la legittimità della delibera con la quale il Comune aveva affidato alla locale Associazione Pro Loco l'incarico per la gestione provvisoria, a titolo gratuito, dell'ex asilo comunale.

In particolare, il motivo della doglianza era connesso alla gratuità dell'affidamento - in contrasto con la L.R. n. 120/97 e col regolamento attuativo n. 4/99 - nonché al vincolo di destinazione

d'uso dell'immobile (a struttura di "casa per anziani"), sancito con un decreto del Presidente della Giunta regionale.

I consiglieri eccepivano, infine, la mancanza di adeguata motivazione dell'atto deliberativo e la carenza di presupposti per il ricorso alla trattativa privata.

Nel merito, lo scrivente ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione del Sindaco sulle disposizioni dell'art. 3 del citato decreto presidenziale e dell'art. 4 della L.R. n. 2/86, che impongono la previa autorizzazione regionale per qualsiasi cambio di destinazione d'uso.

Relativamente al profilo della gratuità, si sarebbe invece dovuto valutare se le prestazioni poste a carico della Pro-Loco potessero considerarsi sostitutive del canone minimo di cui all'art. 4 della L.R. n. 120/97 (che espressamente prevede, per le concessioni e le locazioni, un canone annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10% di quello determinato sulla base dei valori in comune commercio).

In seguito a tale parere, il Comune ha assicurato la volontà di regolarizzare la procedura di affidamento; nel senso che si sarebbe proceduto alla formalizzazione della locazione a

conclusione dell'iter previsto per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

6.16.4. Le dimissioni da vice-Sindaco comportano anche il venir meno della carica di assessore?

Tra le molte richieste di parere sull' interpretazione di norme relative al funzionamento degli organi degli enti locali, merita un cenno quella concernente un assessore - che rivestiva anche l'incarico di vice Sindaco - il quale si era dimesso dal secondo incarico, ma non dal primo; eppertanto lamentava di non essere stato più convocato alle sedute di Giunta (naturalmente, nella veste di assessore).

Tanto più che l'interessato, non solo non era stato sostituito in nessuna delle due cariche, ma risultava ancora come "assente" nei verbali delle riunioni della Giunta.

Il Difensore civico, nel segnalare al Sindaco quest'ultima evidente anomalia, ha richiamato anche l'attenzione su un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (anche in

Adunanza Plenaria), secondo il quale le dimissioni dei membri dei Collegi delle Amministrazioni comunali sono perfette ed efficaci sin dal momento della presentazione (protocollazione), non occorrendo una delibera di accettazione o di presa d'atto.

Indirizzo questo ribadito dal Ministero dell'Interno, il quale ha anche sottolineato la necessità della immediata sostituzione del membro dimissionario, al fine di garantire l'integrale composizione dell'Organo collegiale.

Quanto all'ipotesi di dimissioni dalla sola funzione di vice-Sindaco, il Difensore civico ha ricordato che sussistono due filoni interpretativi.

Uno, secondo cui le dimissioni da vice-Sindaco determinerebbero anche la cessazione dalla carica di assessore, in quanto le due figure sarebbero inscindibilmente legate.

L'altro, in base al quale le sole dimissioni da vice-Sindaco (contrariamente a quelle da assessore, che travolgerebbero anche le funzioni di vice-sindaco) non comporterebbero automaticamente la cessazione anche dalla carica di assessore. E ciò perché, in tale ipotesi, le funzioni di vice-Sindaco potrebbero essere affidate ad altro assessore in carica.

Naturalmente, qualora, si fosse proceduto alla nomina di un nuovo assessore-vice Sindaco, il soggetto dimissionario doveva intendersi cessato (o revocato) dalla data di nomina del nuovo componente.

Quest'ultima opinione è apparsa più convincente.

Relativamente alle delibere assunte dopo la data di dimissioni dalla carica di vice-Sindaco – di cui i Consiglieri avevano contestato la legittimità - l'Ufficio ha suggerito al Sindaco l'opportunità di adottare un atto di convalida da parte della Giunta (non appena ricostituita), ponendole così al riparo di eventuali rischi di caducazione, sotto il profilo della mancata convocazione di tutti i componenti l'organo collegiale.

ALL. 1)

REGIONE ABRUZZO

IL DIFENSORE CIVICO

L'Aquila 25 SET. 2001

Prot. N. 1638

Risposta a nota n.

del

Allegati n.

OGGETTO: **Proposta di revisione dello Statuto.**

Al Sig. Presidente della Commissione
speciale per la revisione dello Statuto
Consiglio regionale
L'AQUILA

e, p.c.

Al Sig. Presidente del Consiglio regionale
L'AQUILA

Nel prendere atto con soddisfazione del rilievo statutario che – nella proposta di revisione elaborata dal Prof. Mangiameli – viene dato all'istituto della tutela civica, non posso tuttavia sottrarmi dal rilevare che la nuova conformazione che dovrebbe assumere questo Ufficio (composto da 5 membri) nonché i suoi poteri e attribuzioni finiscono per snaturare l'essenza e la caratteristica essenziale dell'istituzione, che è quella di dare agli utenti risposte puntuali e tempestive, al di là delle formalità e delle lungaggini burocratiche, inevitabilmente connesse al funzionamento di organi di tipo collegiale.

E ciò al di là di considerazioni che attengono alla dilatazione enorme delle spese che deriverebbero dal funzionamento dell'organo stesso.

Motivi di perplessità derivano inoltre dalla pretesa dello statuto di definire rigidamente la sfera di intervento del Difensore civico attraverso una visione apertamente riduttiva delle funzioni e dei poteri già riconosciutigli dalla L.R. n. 126/95 (quali il restringimento dei soggetti destinatari dell'intervento o la limitazione dei poteri

istruttori) sia dalla normativa statale (interventi nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, ex art. 16 L. 127/97; funzione paragiurisdizionale in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 15 L. 340/2000).

E' invece opinione comune che lo strumento statutario debba limitarsi a delineare i principi e le linee essenziali dell'istituto, rimettendo alla maggiore flessibilità e adattabilità della fonte ordinaria il compito di definire nei dettagli le specifiche competenze, le modalità e i destinatari del suo intervento.

Confido pertanto che codesta Commissione – raccogliendo anche le sollecitazioni rivolte alle Commissioni consiliari per lo statuto dal Presidente del Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Consigli regionali – voglia coinvolgere attivamente lo scrivente in un utile confronto sulle linee di riforma della Carta statutaria.

Le sarò pertanto grato se vorrà ascoltarmi in sede di consultazione.

Con i migliori saluti.

Dr. Giovanni Masciocchi